



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2019

Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Conversione in legge del DL 59/2019 – approvato dal Senato A.S. 1374)

N. 127 – 30 luglio 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2019

Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Conversione in legge del DL 59/2019 – approvato dal Senato A.S. 1374)

N. 127 – 30 luglio 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 1	4
PERSONALE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE	4
ARTICOLO 2	10
MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (MIBAC)	10
ARTICOLO 3, COMMII 1-2	14
PROMOZIONE DELLE OPERE EUROPEE ED ITALIANE DA PARTE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI.....	14
ARTICOLO 3, COMMA 3	18
COMMISSIONE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE	18
ARTICOLO 3, COMMA 4	20
CONTRIBUTI PER OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE E PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA ...	20
ARTICOLO 3, COMMA 4-BIS	21
INTERVENTO SU BONUS CULTURA	21
ARTICOLO 3, COMMA 4-TER	22
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO	22
ARTICOLO 3-BIS	23
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI	23
ARTICOLO 4	25
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1, COMMA 545-BIS, DELLA LEGGE N. 232/2016.....	25
ARTICOLO 4-BIS	26
PROROGHE DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE E ASILI NIDO	26
ARTICOLO 5	27
MISURE URGENTI PER LA MANIFESTAZIONE UEFA EURO 2020	27
ARTICOLO 5-BIS	28
MISURE URGENTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI NAZIONALI MUSICALI NON STATALI E DELLE ACCADEMIE NON STATALI DI BELLE ARTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI.....	28

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2019
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020
Iniziativa:	governativa approvato, con modifiche, dal Senato
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la	Carbonaro
Commissione di merito:	
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo, di finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. Il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica riferita al testo iniziale (cfr. S. 1374), che risulta tuttora utilizzabile per la verifica delle quantificazioni. Nel corso dell'esame parlamentare, è stato messo a disposizione della 5^a Commissione (Bilancio) un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrivibili all'articolo 2 (alla cui scheda si fa rinvio) oltre a documentazione tecnica presentata dal Governo della quale si darà conto nelle pertinenti schede. Al momento della predisposizione del presente dossier, non risulta trasmessa la relazione tecnica di passaggio. Per gli emendamenti approvati dal Senato non sono disponibili relazioni tecniche o prospetti riepilogativi degli effetti finanziari. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Personale delle fondazioni lirico-sinfoniche

Normativa previgente. Con il D.lgs. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato. La Corte costituzionale, con sentenza n. 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico delle fondazioni lirico-sinfoniche, ancorché privatizzate a seguito del suddetto decreto legislativo. Attualmente le fondazioni lirico sinfoniche sono 14 e sono ricomprese nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche che rilevano ai fini della contabilità nazionale.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 29, comma 3, del D.lgs. n. 81/2015, esclude il personale artistico e tecnico delle Fondazioni lirico sinfoniche dall'applicazione delle disposizioni in materia di durata dei contratti di lavoro di cui all'art. 19, commi 1-3, del medesimo decreto legislativo (durata massima 12-24 mesi).

La norma, modificata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, reca una disciplina speciale¹ per la stipula da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, in presenza di determinate esigenze, di contratti di lavoro a tempo determinato per il reclutamento di personale artistico e tecnico, stabilendo, in particolare, che la relativa durata non possa superare i 36 mesi². La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti a tempo determinato nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche non ne comporta la trasformazione in contratti a tempo indeterminato, bensì attribuisce al lavoratore interessato il diritto al risarcimento del danno, con conseguente obbligo in capo alle fondazioni di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, se la violazione è dovuta a dolo o colpa grave. La suddetta disciplina, in forza di una modifica approvata nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura, si applica anche ai teatri di tradizione³, di cui all'art. 28 della legge n. 800/1967 e ai soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale delle Fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 1, comma 1, cpv. comma 2-*bis* e 2-*ter*).

¹ La cui applicazione decorre dal 1° luglio 2019.

² (48 mesi nel testo originario del provvedimento).

³ Sono riconosciuti «teatri di tradizione»:

a) nominativamente, ai sensi della L. 800/1967: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari;

b) con decreto ministeriale può essere riconosciuta la qualifica di «teatro di tradizione» a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali.

Viene, altresì, novellata la disciplina⁴ del reclutamento del personale a tempo indeterminato delle medesime fondazioni (comma 2). In particolare viene previsto che le assunzioni a tempo indeterminato debbano essere contenute, oltre che nel limite della dotazione organica, nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con il bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata (comma 2, cpv. comma 2-*sexies*).

Viene, inoltre, introdotta una disciplina transitoria per le assunzioni a tempo indeterminato, finalizzata alla stabilizzazione del personale che abbia prestato servizio presso le stesse fondazioni sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato (comma 2, cpv. comma 2-*octies*).

Nello specifico si stabilisce che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche, ove procedano ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvedono - in deroga al principio in base al quale il contratto di lavoro subordinato presso le stesse è instaurato esclusivamente attraverso procedure selettive pubbliche⁵ - in misura pari al 70% dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestino servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato⁶. Inoltre, si stabilisce che, sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche ove procedano ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo vi provvedano, in misura pari al 70% dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che presti servizio o abbia prestato servizio fino ad un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del cpv. comma 2-*sexies* e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione.

Per le summenzionate assunzioni i limiti finanziari di cui al cpv. comma 2-*sexies*, primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che le medesime prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato (comma 2, cpv. comma 2-*nonies*).

⁴ Recata dall'art. 22 del D.lgs. n. 367/1996.

⁵ Di cui all'art. 11, comma 19, primo periodo, del DL n. 91/2013.

⁶ Per un tempo complessivo non inferiore a 18 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale artistico e tecnico; per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale amministrativo. Inoltre, si stabilisce che, sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni.

Durante l'esame in prima lettura è stata introdotta una norma di interpretazione autentica dell'art 3, comma 4, del DL n. 64/2010, in base alla quale tale disposizione si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti per effetto della medesima disposizione solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (comma 4-*bis*).

L'art. 3, comma 4, del DL n. 64/2010 prevede che decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto (1° luglio 2010) e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità disciplinate dal medesimo articolo 3, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che la norma, nel suo complesso, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, nella parte in cui regola una nuova modalità di determinazione delle dotazioni organiche, secondo la RT si prevede una ricognizione e acquisizione delle vigenti dotazioni organiche delle fondazioni lirico sinfoniche, secondo uno schema *standard* che le renda confrontabili. Tale procedura, con la verifica della sussistenza dei requisiti di carattere formale e sostanziale prescritti dalla norma per la valida determinazione della dotazione organica e la sua approvazione per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche è espletata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT evidenzia inoltre che è previsto che le nuove assunzioni a tempo indeterminato siano comunque contenute in un contingente corrispondente ad una spesa complessiva non superiore a quella relativa al personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, al netto delle economie da cessazione già utilizzate, nonché nei limiti della dotazione organica approvata a norma del comma 2-*quater*, in coerenza con il fabbisogno e fatte salve le compatibilità di bilancio della fondazione, verificate anche attraverso verifica preventiva del Collegio dei revisori dei conti. La procedura concorsuale prevista per le assunzioni fino al 31 dicembre 2021 è vincolata al medesimo principio, fatta salva una possibilità di deroga dei limiti finanziari che possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere con la condizione che le fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati.

Nel corso dell'esame parlamentare presso il Senato è stato chiesto⁷ di chiarire se dalla nuova disciplina del reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato introdotta dal comma 2, possa derivare il rischio per le pubbliche amministrazioni di dover intervenire per remunerare i dipendenti assunti dalle fondazioni, in caso di difficoltà finanziaria di queste ultime. Con riferimento al cpv. comma 2-sexies, laddove dispone che le assunzioni a tempo indeterminato siano effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica, sono stati chiesti chiarimenti circa le possibili conseguenze di ordine finanziario derivanti da eventuali scostamenti tra il bilancio preventivo e quello consuntivo. È stata inoltre chiesta conferma del carattere strutturale delle voci del bilancio preventivo delle fondazioni, ai fini della sostenibilità di assunzioni a tempo indeterminato, considerato che le entrate delle fondazioni possono dirsi certe solo per i finanziamenti pubblici e che le asseverazioni del collegio dei revisori dei conti potrebbero non essere compatibili con il carattere strutturale degli impegni legati ad assunzioni a tempo indeterminato. Analoga richiesta è stata sollevata con riguardo alla disciplina transitoria di cui al cpv. comma 2-octies, laddove, nel penultimo periodo, subordina le assunzioni al rispetto del comma 2-sexies e del limite della dotazione organica approvata previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo e in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Infine sono stati chiesti chiarimenti sul cpv. comma 2-nonies, dal momento che il possibile utilizzo di risorse originariamente destinate a contratti a tempo determinato non appare del tutto compatibile con le assunzioni a tempo indeterminato, potendo inoltre comportare l'irrigidimento del bilancio delle fondazioni. Con riguardo alla disciplina relativa ai contratti a tempo determinato di cui al comma 1, cpv. comma 2-bis è stato chiesto acquisire più puntuali rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità delle limitazioni previste con la norma in esame ai contratti a tempo determinato per una durata non superiore ai 48 mesi (limite temporale previsto nel testo originario del provvedimento). Sono state chieste, inoltre, conferme anche in merito alla piena sostenibilità del cpv. comma 3-ter, per i conseguenti oneri risarcitori per la violazione di norme imperative.

Con riguardo alle predette richieste, nella Nota della Ragioneria generale dello Stato messa a disposizione della 5^a Commissione il Governo⁸ si afferma quanto segue.

Con riferimento al capoverso 2-sexies del comma 2, la Nota afferma che le risorse che si rendono disponibili per nuove assunzioni a seguito delle cessazioni avvenute nel corso dell'anno, possono essere utilizzate solo nel limite della parte residuale del medesimo anno purché nel bilancio sia stata appostata la spesa per l'intero anno e questo garantisce l'invarianza finanziaria. Inoltre, sempre sul capoverso 2-sexies, la norma, sulla limitazione della compatibilità di bilancio delle fondazioni e la verifica del Collegio dei revisori dei conti, il Governo non ritiene che possa interpretarsi nel senso di consentire assunzioni di un contingente corrispondente alla spesa del personale cessato nell'anno in corso considerando le mensilità anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro. Con riferimento al comma 2-octies, che consente in via transitoria di

⁷ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 178 del 9 luglio 2019.

⁸ Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 182 del 17 luglio 2019.

attingere per le stabilizzazioni anche alle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato, il Governo ha fatto presente che la disposizione consente alle fondazioni di poter elevare i limiti finanziari di cui al comma 2-*sexies* (*turn over*) utilizzando, e conseguentemente riducendo, le risorse stanziare per i contratti a termine in essere. L'utilizzo è subordinato alla previa dimostrazione della sostenibilità a regime della corrispondente spesa e previa verifica del Collegio dei revisori della effettiva disponibilità in bilancio delle risorse in questione, nonché al rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali.

Nella Nota, inoltre, con riguardo alle procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato tramite procedure selettive pubbliche, è stato precisato che questo è già previsto dalla vigente normativa (D.L. n. 91/2013, articolo 11, comma 19).

Per quanto concerne il comma 1, cpv. commi 3-*bis* e 3-*ter* e le ripercussioni sui bilanci della previsione limitativa del termine massimo di durata dei rapporti a tempo determinato fissato in 48 mesi (36 mesi nel testo in esame), il Governo ha evidenziato che detta previsione (peraltro derogabile in forza di previsioni dei contratti collettivi di lavoro) non incidono in alcun modo sui bilanci, dal momento che limitano esclusivamente la possibilità di ricorrere a uno specifico lavoratore a tempo determinato. Resta fermo il limite, sancito dall'articolo 23, d. lgs. n. 81/2015 del numero di lavoratori a tempo determinato a cui può ricorrere ogni fondazione; il limite dei 48 mesi incide unicamente sull'individuazione del singolo lavoratore al quale si può ricorrere.

Per quanto concerne la sostenibilità degli obblighi risarcitori di cui al comma 3 *ter*, nella risposta del Governo si è rilevato che la norma si limita a prevedere quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione in tutti i casi di ricorso abusivo al rapporto a tempo determinato (Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 02/08/2016, n. 16095), senza introdurre dunque nuovi oneri a carico delle fondazioni lirico sinfoniche, le quali, come qualunque altro soggetto privato, avranno sicuramente appostato nei propri bilanci delle somme a copertura dei rischi dei contenziosi in corso.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma al comma 1 integra la vigente disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche in materia di contrattazione a tempo determinato di cui all'articolo 29, comma 3, del D.lgs. n. 81/2015, introducendo i commi 3-*bis* e 3-*ter*.

Le modifiche apportate fissano in 36 mesi la durata massima dei contratti (48 mesi nel testo originario del provvedimento) (cpv. comma 3-*bis*) e prevedono - in caso di violazione di norme inderogabili riguardanti, tra l'altro, la durata e la proroga o i rinnovi dei medesimi contratti - il risarcimento del danno causato dalla suddetta violazione, escludendo in ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cpv. comma 3-*ter*). In proposito si prende atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame al Senato, in base ai quali la

disposizione non incide sui bilanci, dal momento che resta fermo il limite, sancito dall'articolo 23 del D. lgs. n. 81/2015 del numero di lavoratori a tempo determinato a cui può ricorrere ogni fondazione.

Con riguardo alla sostenibilità degli obblighi risarcitori di cui al comma 3-*ter*, è stato precisato che la norma si limita a prevedere quanto già acquisito in via giurisprudenziale nei casi di ricorso abusivo al rapporto a tempo determinato (Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 02/08/2016, n. 16095) e che, pertanto, la stessa non appare suscettibile di determinare nuovi oneri a carico delle fondazioni lirico sinfoniche. Tuttavia, alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato - che, nel ridurre da 48 a 36 mesi la durata dei contratti a termine stipulabili dalle Fondazioni lirico sinfoniche, estendono la relativa disciplina anche ai teatri di tradizione e ai soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il contratto collettivo nazionale delle Fondazioni lirico sinfoniche - andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi volti a confermare, anche con riferimento a tali estensioni, la neutralità della disposizione.

La norma in esame disciplina (cpv. comma 2-*sexies*) altresì le assunzioni di personale a tempo indeterminato, prescrivendo il rispetto di puntuali condizioni individuate dalla medesima disposizione (nell'ambito di spesa complessiva non superiore a quella relativa al personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, al netto delle economie da cessazione già utilizzate, nonché nei limiti della dotazione organica). È prevista tuttavia la possibilità di elevare i limiti finanziari per le assunzioni, attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato.

In proposito si prende atto dei chiarimenti forniti presso il Senato e della previsione di un'apposita certificazione da parte del collegio dei revisori: sarebbe peraltro utile acquisire conferma dal Governo che detti presidi di carattere finanziario e procedurale siano sufficienti

ad escludere un incremento della complessiva spesa, a regime, per il personale delle fondazioni.

Infine, si rileva la necessità di acquisire un chiarimento riguardo alla possibilità di effetti finanziari derivanti dalla norma di interpretazione autentica (comma 4-*bis*), introdotta nel corso dell'esame presso il Senato. Infatti la norma, di portata retroattiva, prevede che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, consentiti (in caso di pareggio di bilancio) dall'art 3, comma 4, del DL n. 64/2010, trovino applicazione esclusivamente nei riguardi dei contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Andrebbe quindi chiarito se, per effetto della stessa norma interpretativa, possano determinarsi i presupposti per il riconoscimento di emolumenti finora non dovuti.

ARTICOLO 2

Misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC)

Normativa vigente. All'articolo 3, comma 83, della legge n. 662/1996 riserva una quota degli utili derivanti dal gioco del lotto in favore del Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. La quota è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia.

La norma autorizza le seguenti spese:

- euro 15.410.145 per il 2019 per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del MIBAC e delle sue strutture periferiche, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del MIBAC (comma 1);
- euro 19.400.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per le finalità previste all'art. 3, comma 83, della legge n. 662/1996, sopra descritte, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale del MIBAC (comma 2).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto del comma 1 ed evidenzia che l'autorizzazione di spesa disposta è finalizzata a realizzare un corrispondente incremento di capitoli di nuova

istituzione di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione della spesa, tabella 13, di seguito specificati (Somme destinante allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo per il pubblico).

(euro)

CDR	CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	2019
2	Segretariato generale	953.204,85
5	DG archivi	1.985.843,43
6	DG biblioteche e istituti culturali	1.985.843,43
8	DG spettacolo	556.036,16
11	DG cinema	556.036,16
15	DG bilancio	1.588.674,74
17	DG educazione e ricerca	794.337,37
18	DG arte e architettura contemporanee e periferie urbane	556.036,16
19	DG musei	2.859.614,54
20	DG organizzazione	1.191.506,06
21	DG archeologia belle arti e paesaggio	2.383.012,11
	TOTALE	15.410.145,00

Con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, la RT riferisce che questa è finalizzata ad un corrispondente incremento dei capitoli dello stato di previsione della spesa, tabella 13, di seguito specificati.

(euro)

CDR	CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	CAPITOLO	P.G.	2019	2020
2	Segretariato generale	7303	01	1.200.000,00	1.200.000,00
5	DG archivi	7676	02	2.500.000,00	2.500.000,00
6	DG biblioteche e istituti culturali	7815	03	2.500.000,00	2.500.000,00
8	DG spettacolo	8652	01	700.000,00	700.000,00
11	DG cinema	8551	01	700.000,00	700.000,00
15	DG bilancio	7672	02	2.000.000,00	2.000.000,00
17	DG educazione e ricerca	7300	01	1.000.000,00	1.000.000,00
18	DG arte e architettura contemporanee e periferie urbane	7708	01	700.000,00	700.000,00
19	DG musei	7502	02	3.600.000,00	3.600.000,00
20	DG organizzazione	7602	01	1.500.000,00	1.500.000,00
21	DG archeologia belle arti e paesaggio	8281	33	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE			19.400.000,00	19.400.000,00

Nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura al Senato, **il Governo** ha fornito i seguenti chiarimenti. Il fondo speciale di parte corrente e il fondo speciale di conto capitale del MEF, accantonamento del MIBAC, recano le necessarie disponibilità e le rimanenti risorse sono adeguate a fronteggiare le iniziative già programmate.

L'esigenza di incrementare le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente deriva dalla necessità di soddisfare la continua e crescente domanda, in particolare nel settore museale, determinata anche dal forte incremento del flusso dei visitatori registrato negli ultimi anni, dello svolgimento di attività, già attualmente in essere, sia di carattere tecnico che di supporto al MIBAC e alle sue strutture periferiche, tutte finalizzate ad un più efficace ed ottimale svolgimento delle funzioni di valorizzazione, di fruizione, di tutela e conservazione dei beni culturali, con conseguente accrescimento del valore degli stessi.

La disposizione non pregiudica l'attuazione di altri impegni di spesa già perfezionati o in via di perfezionamento, né interferisce con la realizzazione di diverse previsioni o programmi.

Il Governo ha, inoltre, messo a disposizione della 5ª Commissione i seguenti prospetti:

Decreto legge n. 59 del 28 giugno 2019

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Maggiori spese correnti									
Art. 2, co. 1	15,41			15,41			15,41		
Minori spese correnti									
Art. 2, co. 1	-15,41			-15,41			-15,41		
Maggiori spese in conto capitale									
Art. 2, co. 2	19,40	19,40		19,40	19,40		19,40	19,40	
Minori spese in conto capitale									
Art. 2, co. 2	-19,40	-19,40		-19,40	-19,40		-19,40	-19,40	
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	CAPITOLO	P.G.	ANNUALITA' 2019			ANNUALITA' 2020		
			STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONE DA DECRETO LEGGE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONE DA DECRETO LEGGE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
Segretariato generale	7303	01	1.511.892,00	1.200.000,00	2.711.892,00	1.511.892,00	1.200.000,00	2.711.892,00
DG archivi	7676	02	2.414.396,00	2.500.000,00	4.914.396,00	2.414.396,00	2.500.000,00	4.914.396,00
DG biblioteche e istituti culturali	7815	03	826.376,00	2.500.000,00	3.326.376,00	826.376,00	2.500.000,00	3.326.376,00
DG spettacolo	8652	01	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00
DG cinema	8551	01	885.000,00	700.000,00	1.585.000,00	685.000,00	700.000,00	1.385.000,00
DG bilancio	7672	02	348.377,00	2.000.000,00	2.348.377,00	348.377,00	2.000.000,00	2.348.377,00
DG educazione e ricerca	7300	01	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
DG arte e architettura contemporanee e periferie urbane	7708	01	167.000,00	700.000,00	867.000,00	167.000,00	700.000,00	867.000,00
DG musei	7502	02	19.596.297,00	3.600.000,00	23.196.297,00	19.596.297,00	3.600.000,00	23.196.297,00
DG organizzazione	7602	01	1.637.714,00	1.500.000,00	3.137.714,00	1.637.714,00	1.500.000,00	3.137.714,00
DG archeologia belle arti e paesaggio	8281	33	1.186.498,00	3.000.000,00	4.186.498,00	1.186.498,00	3.000.000,00	4.186.498,00
TOTALE			29.073.550,00	19.400.000,00	48.473.550,00	28.673.550,00	19.400.000,00	48.073.550,00

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto che il maggior onere risulta limitato all'entità delle disposte autorizzazioni di spesa e pur considerando i chiarimenti forniti nel corso dell'esame parlamentare, appare opportuno acquisire ulteriori elementi riguardo alle esigenze alla base degli stanziamenti aggiuntivi disposti dalla norma, soprattutto con riguardo a quelli di parte corrente. La Nota presentata al Senato fa infatti riferimento a circostanze sottostanti tali incrementi (quali il forte incremento del flusso dei visitatori registrato negli ultimi anni) che sembrerebbero di carattere non transitorio, mentre gli stanziamenti previsti sono limitati al 2019.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 2 autorizza la spesa di 15.410.145 euro per l'anno 2019 al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del medesimo Ministero relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, si segnala peraltro che - alla luce della apposita documentazione depositata dal Governo presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio scorso - l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali non rientra tra quelli parzialmente ed in via temporanea resi indisponibili a norma del decreto-legge n. 61 del 2019 (AC. 2000), il cui iter parlamentare è ancora in corso. Il decreto-legge in esame ha infatti disposto, per l'anno 2019, l'integrale utilizzo delle disponibilità residue presenti su tale accantonamento.

Inoltre si fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 incrementa le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996, il quale dispone che ogni anno una quota degli utili derivanti dai giochi del lotto sia riservata al Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale nonché per interventi di restauro paesaggistico, autorizzando la spesa di 19.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo

speciale di conto capitale di competenza dello stesso Ministero relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, si segnala che - alla luce della apposita documentazione depositata dal Governo presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio scorso - l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali non rientra tra quelli parzialmente ed in via temporanea resi indisponibili a norma del decreto-legge n. 61 del 2019 (AC. 2000), il cui iter parlamentare è ancora in corso. Il decreto-legge in esame ha infatti disposto, per gli anni 2019 e 2020, l'integrale utilizzo delle disponibilità residue presenti su tale accantonamento.

ARTICOLO 3, commi 1-2

Promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi

Normativa previgente. L'articolo 44-bis del D.lgs. n. 177/2005 disciplina gli obblighi di programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari prevedendo una quota generale di riserva per le opere europee, progressivamente innalzata dal 53% per il 2019 al 60% a partire dal 2021. Dal 1° luglio 2019 per tale quota sono previste delle sotto-quote per le opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, riferite all'intera giornata di programmazione, e una sotto-quota nella fascia oraria dalle 18 alle 23. L'articolo 44-ter del medesimo decreto legislativo definisce gli obblighi di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, con una quota generale riservata all'acquisto o al pre-acquisto o alla produzione di opere europee pari ad almeno il 12,5% (da destinare per almeno cinque sestimi alle opere prodotte da produttori indipendenti) per il 2019, poi elevata al 15% dal 2020. All'interno di tale quota sono previste sotto-quote riservate alle opere cinematografiche di espressione originale italiana per almeno il 3,2% degli introiti netti annui, che sale al 3,5% per il 2019, al 4% per il 2020 ed al 4,5% a decorrere dal 2021. Per la concessionaria del servizio pubblico, tali obblighi di investimento sono pari ad almeno il 15% dei ricavi complessivi annui derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva nonché dei ricavi pubblicitari connessi alla stessa, quindi al 18,5% dal 2019 e al 20% dal 2020, mentre per le opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte, la quota minima pertinente è del 3,6% dei ricavi complessivi netti, che sale al 4% nel 2019, al 4,5% per il 2020 ed al 5% a decorrere dal 2021. L'articolo 44-quater prevede - a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, soggetti alla giurisdizione italiana - determinati obblighi di programmazione e di investimento relativi alle opere audiovisive europee degli ultimi cinque anni e a quelle prodotte da produttori indipendenti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che abbiano la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro. Un regolamento dell'AGCOM prevede, fra l'altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di media

audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti e si applica a partire dal 1° luglio 2019. Una quota non inferiore al 50 per cento delle opere europee è riservata alle opere di espressione originale italiana. L'articolo 44-quinquies attribuisce all'Autorità il compito di emanare un regolamento per la disciplina tecnica delle norme previste negli articoli precedenti, nonché quelle di dettaglio concernenti la definizione di produttore indipendente e le voci rientranti negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui. All'Autorità spettano anche compiti di verifica su base annua del rispetto dei suddetti obblighi, secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento. L'Autorità presenta al Parlamento una relazione sugli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori dei servizi media audiovisivi, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate.

Infine, l'articolo 44-sexies prevede che con uno o più decreti interministeriali⁹ siano dettate disposizioni applicative in merito alle opere di espressione originale italiana e si possano prevedere ulteriori sottoquote a favore di particolari tipologie di opere, con specifico riferimento alle opere recenti e alle opere cinematografiche. La RT presentata sul D.lgs. n. 204/2017 che ha introdotto le norme afferma che le misure stabilite nel decreto saranno attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Analogamente, la RT riferita al comma 1142 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che ha modificato alcune delle disposizioni sopra descritte, afferma che la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

La norma novella la disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane modificando, in particolare, gli obblighi di programmazione e di investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l'inizio dell'applicazione della nuova disciplina, dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020. A tal fine, vengono novellati gli articoli 44-*bis*, 44-*ter*, 44-*quater*, 44-*quinquies* e 44-*sexies* del D.lgs. n. 177/2005.

Sugli obblighi di programmazione in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari di cui all'articolo 44-*bis* viene previsto quanto segue (comma 1, lett. a):

- si elimina la previsione di innalzamento progressivo degli obblighi di programmazione, disposti per la maggior parte del tempo di diffusione [n. 1 (articolo 44-*bis*, comma 1)];
- viene prorogata (dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020) la decorrenza dell'obbligo di riservare alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, una sotto quota minima, mentre per il 2020 la sotto quota prevista per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria, è pari ad almeno un quinto [n. 2 (articolo 44-*bis*, comma 2)];
- si limita alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale l'obbligo di riservare, nella fascia oraria dalle 18 alle 23 una percentuale del tempo di diffusione a opere audiovisive di espressione originale italiana [n. 3 (articolo 44-*bis*, comma 3)], mentre le percentuali

⁹ dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico.

indicate all'articolo 44-*bis* devono essere rispettate su base annua [n. 4 (articolo 44-*bis*, comma 4)].

Sugli obblighi di investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari cui all'articolo 44-*ter* si prevede (comma 1, lett. *b*):

- la proroga (dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020) del termine per l'innalzamento della quota dei propri introiti netti annui da destinare all'investimento in opere europee, al contempo abbassando la misura dell'incremento [n. 1 (articolo 44-*ter*, comma 1)];
- che il regolamento di cui all'articolo 44-*sexies* riservi una sotto quota pari almeno al 50% della quota da destinare all'investimento in opere europee a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni [n. 2 (articolo 44-*ter*, comma 1-*bis*)];
- la proroga (dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020) del termine per innalzare al 3,5% dei propri introiti netti annui la sotto quota minima da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, eliminando al contempo gli ulteriori incrementi previsti per gli anni successivi [n. 3 (articolo 44-*ter*, comma 2)];
- per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale l'innalzamento della quota dei propri ricavi complessivi annui da destinare all'investimento in opere europee sale al 17% a partire dal 2020, mentre rimane ferma la quota minima del 15% al 31 dicembre 2019 e si eliminano gli ulteriori incrementi previsti per gli anni successivi [n. 4 (articolo 44-*ter*, comma 3)];
- che il regolamento o i regolamenti di cui al già citato art. 44-*sexies* riservino una sotto quota pari almeno al 50% della quota obbligatoria da destinare all'investimento in opere europee a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni [n. 5 (articolo 44-*ter*, comma 3-*bis*)];
- la proroga (dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020) il termine a decorrere dal quale, per la concessionaria, è previsto l'innalzamento della sotto quota minima (della quota prevista per l'investimento in opere europee) da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, al contempo abbassando l'incremento. Nello specifico, tale sotto quota è fissata al 4% nel 2020 e al 4,2% a decorrere dal 2021 [n. 6 (articolo 44-*ter*, comma 4)];
- il regolamento o i regolamenti riservino almeno l'85% della sotto quota da destinare all'investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, alla coproduzione ovvero al pre-acquisto delle stesse [n. 7 (articolo 44-*ter*, comma 4-*bis*)];
- la ridefinizione della disciplina che individua la sotto quota (della quota che la concessionaria deve destinare a investimenti in opere europee) da destinare a opere per i minori. Nello specifico, si stabilisce che a opere prodotte da produttori indipendenti e specificatamente destinate ai minori è destinata una sotto quota non inferiore al 7%, di cui almeno il 65% riservato ad opere di animazione [n. 8 (articolo 44-*ter*, comma 5)].

Sugli obblighi di programmazione e investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta di cui all'articolo 44-*quater*, si prevede (comma 1, lett. c):

- l'introduzione di disposizioni specifiche per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi [n. 1 (comma 1 lett. a)];
- la riduzione degli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti [n. 1 (comma 1, lett. b)];
- con regolamento AGCOM, l'innalzamento fino al 20% della quota obbligatoria di investimento, nei casi di crescita non equilibrata del sistema audiovisivo nazionale e con determinati criteri [n. 2 (comma 1-*bis*)] e a tal fine si prevede l'aggiornamento a cadenza biennale del regolamento [n. 2 (comma 1-*ter*)];
- la modifica della disciplina relativa alle sotto quote (delle quote da destinare alla programmazione e all'investimento in opere audiovisive europee) da riservare alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte stabilendo che la sotto quota (pari almeno al 50%) si riferisce esclusivamente alle opere prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti [n. 5 (comma 5)];
- la proroga (dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020) dei termini per applicare ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana gli obblighi di programmazione e investimento in opere europee previsti dal regolamento dell'AGCOM attuativo delle disposizioni del comma 1 [n. 6 (comma 6)] nonché per applicare gli stessi obblighi di investimento anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro [n. 3 (comma 2)].

Sulle attribuzioni dell'AGCOM in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 44-*quinquies*, si prevede (comma 1, lett. d):

- con riguardo alla verifica annuale dell'AGCOM del rispetto degli obblighi di programmazione e di investimento, che le eventuali oscillazioni in difetto del fornitore di servizi di media audiovisivi – rispetto agli obblighi di programmazione e di investimento –, nel limite massimo del 15% della quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo, in aggiunta agli obblighi previsti per lo stesso anno; che nel caso in cui un fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta l'anno seguente [n. 1 (comma 3)];
- l'introduzione di due disposizioni per cui l'AGCOM comunica annualmente ad ogni fornitore di servizi di media audiovisivi i dati relativi al raggiungimento o meno della quota annuale [n. 2 (comma 3-*bis*)] e che in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15%, si applicano le sanzioni previste dall'art. 51 del D.lgs. 177/2005 [n. 2 (comma 3-*ter*)].

Sulle disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-*sexies*, si prevede (comma 1, lett. e):

- l'eliminazione del parere delle competenti Commissioni parlamentari nel procedimento di adozione dei regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali [n. 1 (comma 1)];
- che nel regolamento sugli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive originale italiana ovunque prodotte si debba assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo si fa riferimento anche agli obblighi di investimento di cui all'articolo 44-*quater* [n. 2 (comma 3)].

Infine, si dispone il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge per l'adozione del regolamento dell'AGCOM di cui all'articolo 44-*quater* (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le modifiche riguardano le percentuali e le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione e investimento per la promozione delle opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane, senza mutare il sistema complessivo dettato dal D.lgs. n. 204/2017, né prevedere ulteriori attività a carico delle Amministrazioni coinvolte rispetto a quelle svolte a legislazione vigente.

Inoltre, il comma 2 si limita a fissare il termine per l'adozione del regolamento dell'Autorità.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma in esame interviene su disposizioni corredate di clausola di invarianza finanziaria (contenuta nel D.lgs. n. 204/2017) e che alle modifiche già intervenute (con la legge di bilancio per il 2019) non sono stati ascritti effetti per la finanza pubblica.

ARTICOLO 3, comma 3

Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche

Normativa previgente. L'articolo 3 del D.lgs. n. 203/2017 ha previsto (comma 1) l'istituzione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, presso la Direzione generale Cinema (DG Cinema) del Ministero dei beni e delle attività culturali, incaricata di verificare la corretta classificazione delle opere cinematografiche proposta dagli operatori nel settore cinematografico.

La Commissione, nel testo previgente, era composta da 49 membri più il Presidente, scelti tra esperti, anche in quiescenza (comma 3). Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dalla DG Cinema del MIBAC, nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5). La

Commissione adotta un proprio regolamento di funzionamento, approvato con decreto del Direttore generale Cinema, in cui si prevede l'organizzazione dei lavori della Commissione in sottocommissioni, dove assicurare la presenza delle altre professionalità indicate al comma 3 (comma 6).

La norma modifica la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche - disciplinata dall' art. 3, del D.lgs. n. 203/2017 - nel senso di:

- ridurre di una unità la composizione della Commissione, che risulta così formata da 49 membri complessivi, di cui 1 con funzioni di Presidente (anziché 49 membri e il Presidente) [lettera *a*), n. 1];
- individuare il Presidente obbligatoriamente fra le categorie di cui al comma 3, lett. *a*)¹⁰ della summenzionata disposizione [lettera *a*), n. 2];
- riunire in una singola categoria di 14 componenti gli esperti¹¹ sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori e i sociologi esperti nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza, prima divisi in due categorie [lettera *a*), nn. 3 e 4].

La **relazione tecnica** afferma che la norma interviene per porre rimedio alla impossibilità, che si è verificata, di costituire la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche (e delle eventuali sottocommissioni) prevista dal D.lgs. n. 203/2017, cambiando la sua composizione riguardo alla componente con profilo professionale "sociologo", ma senza prevedere ulteriori attività a carico della medesima Commissione o del Ministero.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della diminuzione dei componenti della Commissione e pertanto non si formulano osservazioni, tenuto conto che le spese della Commissione, in base alla vigente normativa, sono contenute nell'ambito degli esistenti stanziamenti e che la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo svolge le proprie attività nell'ambito delle risorse disponibili, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 5, del D.lgs. n. 203/2017, non modificato dalla norma in esame.

¹⁰ La norma fa riferimento alle categorie dei professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari

¹¹ Di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b*) del D.lgs. n. 203/2017.

ARTICOLO 3, comma 4

Contributi per opere cinematografiche e audiovisive e per attività di promozione cinematografica e audiovisiva

Normativa previgente. L'articolo 26, comma 2, della legge n. 220/2016, prevede che i contributi selettivi concessi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive siano destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. Tali contributi sono attribuiti a seguito della valutazione di 5 esperti. Detti esperti non hanno titolo a compenso, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute. L'articolo 27 della medesima legge prevede dei contributi finalizzati a finanziare iniziative e manifestazioni volte, fra l'altro, a favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia.

La norma modifica la legge n. 220/2016 nei seguenti termini:

- all'articolo 13, comma 5, con disposizione introdotta al Senato si modifica parzialmente la ripartizione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Il MIBAC, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede i "contributi selettivi" (sopra descritti).

Nel riparto del Fondo, a legislazione vigente, l'importo dei contributi selettivi è compreso fra il 15 e il 18 per cento del Fondo: la norma in esame ricomprende tale importo, invece, fra il 10 e il 15 per cento;

- all'articolo 26, comma 2, si aumenta (da 5 a 15) il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso ai contributi selettivi previsti per opere cinematografiche e audiovisive [lettera *a*]);
- all'articolo 27, si introduce una disposizione (nuovo comma 2-*bis*) in base alla quale i contributi per il finanziamento di attività ed iniziative di promozione cinematografica sono attribuiti dai medesimi esperti di cui all'articolo 26, specificando anche che la valutazione attiene alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto [lettera *b*]).

La **relazione tecnica** afferma che la modifica della legge n. 220/2016, relativa alla Commissione di esperti, comporta maggiori oneri determinati dall'incremento del numero di esperti da 5 a 15. Tale previsione trova copertura in risorse già presenti sul capitolo di bilancio, capitolo 6030 p.g. 20 "Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione", sul quale, per l'anno 2019, sono appostate risorse per euro 12.283,00. La RT precisa che nell'anno 2018 sono state rimborsate spese di missione documentate, effettivamente sostenute dagli esperti, per euro 919,40 e per l'anno 2019 (mesi

da gennaio a maggio) l'importo per missioni rimborsate è stato sinora pari a euro 504,00. Pertanto, la modifica legislativa prevista che aumenta sino a quindici - dall'originario numero di cinque - i membri della Commissione di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220/2016, determina un impatto limitato, pari ad un incremento dei rimborsi spese stimate fino a 3.000 euro. Le stesse trovano adeguata copertura nel capitolo di bilancio sopra menzionato, che nel 2018 aveva appostate risorse per euro 12.247 e impegnate somme pari a euro 3.831,83.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle modifiche che intervengono sulle modalità di ripartizione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le diverse finalità e sulle modalità di assegnazione dei contributi selettivi non si formulano osservazioni, in quanto le disposizioni non incidono sull'ammontare delle somme stanziato bensì solamente sulla loro assegnazione.

Con riguardo, invece, alla modifica dell'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, che incrementa da cinque a quindici il numero degli esperti cui è riconosciuto un rimborso spese, si prende atto dei dati di quantificazione riportati dalla relazione tecnica e dell'affermazione secondo la quale le risorse già stanziato a legislazione vigente risultano sufficienti a coprire il prevedibile aumento di spesa. In proposito, pur tenendo conto dell'esiguità dell'importo, si evidenzia altresì che la RT assicura la capienza delle risorse già stanziato in bilancio sulla base di dati riferiti a rimborsi spesa effettuati negli nel 2018 e nell'anno in corso, laddove la maggiore spesa in esame assume carattere permanente.

Andrebbe quindi acquisita conferma dell'effettiva disponibilità in via permanente delle risorse necessarie al finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'incremento del numero degli esperti, senza incidere su altre finalità di spesa finanziate a valere sulle medesime somme e senza che possano determinarsi, nel tempo, esigenze di incremento delle dotazioni di bilancio per far fronte alle spese in questione.

ARTICOLO 3, comma 4-bis

Intervento su Bonus cultura

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 604 della legge n. 145/2018 (Bilancio 2019) assegna, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove

previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono 18 anni di età nel 2019, una Carta elettronica, c.d. bonus cultura, utilizzabile per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, aggiunge i “prodotti dell'editoria audiovisiva” alle possibilità di utilizzo previste per la Carta elettronica sopra descritta.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 3, comma 4-ter

Sistemi di videosorveglianza nei luoghi di pubblico spettacolo

Normativa vigente. L'articolo 85-*bis* del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, di cui al R.D. n. 773/1931 vieta l'introduzione, l'installazione o l'utilizzo abusivo nei luoghi di pubblico spettacolo di dispositivi che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione delle opere dell'ingegno che vi vengono realizzate o diffuse (comma 1). A tal fine il concessionario o il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico (comma 2). La disposizione fa salve le norme sui diritti di autore (comma 3).

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte del concessionario o del direttore del luogo di pubblico spettacolo debba essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina in tema di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/679/UE, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del D.lgs. n. 196/2003¹².

In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti.

¹² La norma disciplina i casi di Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Inoltre, la norma prevede che i dati acquisiti con l'autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi; decorso tale termine i dati devono essere distrutti. Infine, l'accesso alle registrazioni dei sistemi è vietato, salva la loro acquisizione, su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 3-*bis*

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

Normativa vigente L'art. 57-*bis* del DL 50/2017 introduce, a decorrere dal 2018, un credito d'imposta pari al 75 per cento delle specifiche spese per investimenti pubblicitari nel settore dell'editoria. La misura è elevata al 90 per cento se sostenuta da micro/piccole/medie imprese e da *start up* innovative. In merito al profilo finanziario, si rinvia ad un DPCM la definizione delle modalità attuative, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa (comma 1). Per la concessione del credito d'imposta è stata autorizzata la spesa di 62,5 mln di euro per l'anno 2018 con copertura a valere su corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (comma 3).

Con il DPCM 16 maggio 2018 sono state adottate le misure attuative, precisando che "l'agevolazione è concessa (...) nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziato, che costituisce il tetto di spesa da ripartire".

La norma, introdotta dal Senato, interviene sul richiamato articolo 57-*bis* stabilendo che, a decorrere dal 2019, il credito d'imposta è concesso in misura unica del 75 per cento (senza quindi la maggiorazione al 90 per cento).

Inoltre, per gli anni successivi al 2018, non viene definito in via legislativa un limite di spesa complessivo, la cui definizione annuale è rimessa ad un DPCM. Entro il medesimo limite si provvede alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica** e di un **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, analogamente a quanto previsto dal D.L. 50/2017 per il 2018, la norma in esame stabilisce che, per gli anni successivi, il beneficio sia concesso entro limiti annuali di spesa.

Tuttavia, a differenza di quanto stabilito dalla norma originaria, quella in esame non definisce in via legislativa i predetti limiti annui, la cui determinazione viene demandata ad una fonte subordinata (DPCM), con copertura a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione (come previsto per il beneficio riconosciuto nel 2018).

Si evidenzia in proposito che, ai sensi della disciplina di cui all'art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica l'individuazione degli effetti onerosi delle norme e della conseguente copertura devono essere attribuiti alla stessa fonte legislativa. Ciò anche al fine di assicurare la prescritta verifica della quantificazione degli oneri e delle coperture in sede parlamentare. La norma in esame, nel rinviare ad una fonte subordinata, equipara di fatto, dal 2019, il beneficio previsto dall'art. 57-*bis* del DL 50/2017 ad una finalizzazione all'interno del Fondo per il pluralismo e l'innovazione. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3-*bis* interviene essenzialmente sulle modalità tramite cui provvedere, a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al comma 1 dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017¹³.

Nello specifico, la disposizione in commento ripristina infatti la disciplina originariamente prevista dal citato articolo 57-*bis*¹⁴ ma sinora mai applicata, in quanto modificata, per il solo

¹³ L'articolo 3-*bis* del provvedimento in esame prevede che tale credito d'imposta sia concesso - nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati - alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali nonché alle microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche *on line* e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

¹⁴ Si rammenta al riguardo che, per il solo anno 2018, al fine di favorire la puntuale ed immediata applicazione del citato articolo 57-*bis*, l'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha modificato la predetta disposizione, introducendo una specifica autorizzazione di spesa pari a 62,5 milioni di euro per il medesimo anno e provvedendo al relativo onere tramite corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da imputare, per 50 milioni di euro, alla quota di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per 12,5 milioni di euro, alla quota di spettanza del Ministero dello sviluppo economico.

2018 (primo anno di riconoscimento del credito d'imposta), dall'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 2017, stabilendo in particolare che alla copertura dei citati oneri - a decorrere, come detto, dall'anno 2019 - si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge, con cui annualmente viene determinata la ripartizione del Fondo medesimo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico¹⁵.

Al riguardo, si osserva che la norma nel riproporre per gli anni successivi al 2018, come dianzi detto, la disciplina originariamente prevista dal suddetto articolo 57-*bis* non riproduce tuttavia la disposizione secondo cui il medesimo decreto doveva stabilire anche i criteri di riparto dell'onere complessivo derivante dalla concessione del credito d'imposta a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il fatto che non sia stata riprodotta questa disposizione dovrebbe implicare che dalle risorse da destinare complessivamente alle due predette amministrazioni debba essere preventivamente detratta la somma da assegnare al credito d'imposta, con riferimento tanto alle erogazioni per investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici quanto a quelle per analoghi investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali, con la previsione di un unico tetto di spesa complessivo, cui concorrono entrambe le tipologie di investimenti incrementali. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

ARTICOLO 4

Modifiche all'articolo 1, comma 545-*bis*, della legge n. 232/2016

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 545-*bis*, della legge n. 232/2016 dispone che, dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori siano nominativi. Tale nuova disciplina non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma

¹⁵ In proposito, si evidenzia che tale Fondo (cap. 2196 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) presenta uno stanziamento iniziale di bilancio pari a circa 166,3 milioni di euro per l'anno 2019, a circa 173,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a circa 184,3 milioni di euro per l'anno 2021.

la specifica disciplina di settore. Secondo la RT allegata alla norma che ha introdotto tale disposizione (comma 1100 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 – legge bilancio 2019) la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'AGCOM e le altre autorità coinvolte nei controlli svolgeranno i relativi compiti con le risorse umane e finanziarie già disponibili.

La norma esclude il settore dello spettacolo viaggiante dall'applicazione delle norme di contrasto al *secondary ticketing*, relative alla disciplina in materia di titoli di accesso nominativi agli spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

La **relazione tecnica** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 4-*bis*

Proroghe della normativa antincendio per gli edifici adibiti a scuole e asili nido

Normativa vigente. L'articolo 4 del D.L. n. 244/2016 (come successivamente modificato) prevede, in particolare, quanto segue:

- il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola per i quali al 30 dicembre 2016 non si sia ancora provveduto è stabilito al 31 dicembre 2018 (comma 2);
- il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, al 29 febbraio 2017, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014¹⁶, è stabilito al 31 dicembre 2018. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1 (comma 2-*bis*).

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, posticipa al 31 dicembre 2019 i termini sopra indicati per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola e ad asilo nido (comma 1).

Inoltre, si stabilisce che all'attuazione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

¹⁶ Prevede che il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido sia di due anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011. Alle successive lettere b) e c) si prevedono termini, rispettivamente di due anni e di cinque anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011, per i vari tipi di intervento sugli asili nido con più di trenta persone presenti.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che alle originarie disposizioni (oggetto di proroga con la norma in esame) non sono stati ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 5

Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020

La norma consente a Roma Capitale di nominare un commissario straordinario per la realizzazione degli interventi inerenti allo svolgimento del campionato europeo di calcio del 2020 nella città di Roma (comma 1).

Il commissario svolge le funzioni di stazione appaltante e allo stesso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 2).

Il **comma 3** prevede che il commissario possa:

- predisporre ed approvare il piano degli interventi;
- ridurre termini procedurali stabiliti dal Codice dei contratti pubblici;
- fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 63 del citato codice.

Il Commissario trasmette il piano degli interventi al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e all'Autorità di governo competente in materia di sport. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, il Commissario procede alla convocazione delle Conferenze dei servizi previste dalla vigente normativa ed applica - laddove compatibili - le disposizioni previste per gli eventi di sci alpino di cui all'articolo 61, commi 3, 4 e 5 del D.L. n. 50/2017 (comma 4).

Le predette norme (originariamente finalizzate ad assicurare la realizzazione delle finali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021), attribuiscono al Commissario poteri derogatori e acceleratori in materia di Conferenza dei servizi nonché, **nei limiti delle risorse stanziata**, poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. A dette disposizioni **non sono stati ascritti effetti finanziari**.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita ad individuare un commissario straordinario, senza prevedere per il medesimo alcun compenso o rimborso spese. Inoltre, dalla

disposizione non derivano modifiche al novero dei contratti di appalto che dovranno essere conclusi, né alle modalità del loro finanziamento.

In merito ai profili di quantificazione, le disposizioni prevedono la possibilità, per Roma capitale, di nominare un Commissario straordinario incaricato di assicurare gli interventi inerenti lo svolgimento del campionato europeo di calcio del 2020 nella città di Roma. Al commissario non spettano compensi o rimborsi spese; sono inoltre dettate disposizioni procedurali di carattere acceleratorio e derogatorio: in proposito, si evidenzia che né alle norme derogate né alle norme speciali cui si fa rinvio per definire i poteri del Commissario sono stati ascritti effetti finanziari.

Si osserva tuttavia che la norma non disciplina espressamente le spese di funzionamento della struttura commissariale: non viene dunque specificata l'amministrazione competente a sostenere le relative spese né se sia previsto l'utilizzo o l'avvalimento di risorse appartenenti ad altre amministrazioni.

Andrebbero quindi acquisiti chiarimenti riguardo alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività demandate al commissario e riguardo alla possibilità di utilizzo delle stesse in condizioni di invarianza finanziaria.

A tal fine, qualora le predette risorse debbano intendersi a carico dell'amministrazione comunale interessata, andrebbe acquisita conferma riguardo alla possibilità per la stessa di provvedervi nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

ARTICOLO 5-*bis*

Misure urgenti a favore degli Istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 652, della legge n. 205/2017 (Bilancio 2018) prevede che il Fondo costituito per consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e di razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, sia integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2020. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le

istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, modifica l'articolo 1, comma 652, della legge n. 205/2017 sopra descritto nei seguenti termini. Anzitutto, lo stanziamento del Fondo, costituito per consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e di razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, viene integrato di ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2019 (passando dai 10 milioni già previsti a 14 milioni) [comma 1, lettera a)].

Inoltre, si conferma la previsione che gli enti locali assicurano l'uso gratuito degli spazi e degli immobili alle istituzioni e si fanno carico delle loro situazioni debitorie pregresse alla statizzazione stabilendo, però, che tale norma non si applichi agli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva al 1° gennaio 2018¹⁷ ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuirsi all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017) ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa.

La norma sembrerebbe quindi volta a chiarire che, ai sensi dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 205/2017, oggetto della novella in esame, le situazioni debitorie delle istituzioni che ricadano nella competenza di enti locali in dissesto:

- possono essere estinte, in presenza dei requisiti, con i 4 milioni di finanziamento aggiuntivo previsti dal testo in esame;
- oppure sono incluse nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione.

Resta ferma la disciplina generale per gli enti non in dissesto, che continuano quindi a farsi carico dei debiti pregressi alla stabilizzazione delle istituzioni di rispettiva competenza.

Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-*bis*, comma 3, del D.L. n. 50/2017 - finalizzate alla statizzazione e

¹⁷ Data di entrata in vigore della legge di bilancio n. 205/2017 di cui si dispone la modifica.

razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali - possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 febbraio 2019, n. 121¹⁸ [comma 1, lettera *b*]).

A fini compensativi si modifica l'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 135/2018 che, nel testo vigente, prevede che le risorse stanziare negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione per i dirigenti scolastici reclutati¹⁹, non più necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica²⁰ nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale. La modifica in esame:

- riduce lo storno di fondi previsto per il 2019 di 4 milioni di euro fissandolo nell'importo di 4,26 milioni;
- elimina la specifica destinazione delle medesime somme, stabilita dal testo vigente dell'articolo 10, comma 2 del decreto legge n. 135/2018, a finanziare spese di personale.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero in primo luogo acquisiti chiarimenti riguardo agli effetti connessi all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 10, comma 2, del DL n. 135/2018 ai fini della copertura dell'onere dovuto all'assunzione da parte dello Stato del pagamento di situazioni debitorie pregresse con riferimento ai comuni con dissesto finanziario dichiarato in data successiva al 1° gennaio 2018 ed entro il 31 marzo 2018.

Le risorse utilizzate, infatti, riguardano spese per personale che, oltre a determinare un onere sui saldi di finanza pubblica, comportano anche un effetto positivo (c.d. "effetti indotti") – per prassi contabilizzato ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto - in conseguenza del maggior gettito acquisito sulle competenze dei lavoratori a titolo di contributi e imposte

¹⁸ Che tratta, appunto, della statizzazione degli istituti superiori di studi musicali e delle accademie storiche.

¹⁹ Previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

²⁰ Di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

(computato in genere in misura pari a circa il 51 per cento della spesa effettuata). Il pagamento di debiti pregressi, invece, determina un onere - se non altro in termini di cassa - pari all'importo liquidato. Pertanto, ferma restando l'idoneità delle somme a fornire copertura all'onere determinato dalla norma sul bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), andrebbe acquisito un chiarimento in merito all'idoneità delle stesse a determinare effetti compensativi anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

In proposito, pur rilevando che la spesa in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si sarebbe determinata anche a normativa vigente, in quanto a carico dei comuni interessati, si evidenzia che, in assenza della norma in esame, tali enti, per assicurare il rispetto dei vincoli finanziari cui sono sottoposti, avrebbero dovuto compensare gli stessi pagamenti con il venir meno di altre spese. L'assunzione dei debiti pregressi da parte dello Stato, facendo venir meno tale esigenza, appare quindi suscettibile di determinare un onere sia sul saldo netto da finanziare (bilancio dello Stato) sia sugli altri saldi della p.a.

Analogamente, per quanto riguarda la riformulazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 135/2018, per la parte che non attiene a finalità di copertura, si rileva che il testo vigente della norma originaria destina somme ad "assunzioni di personale" mentre la novella in esame elimina tale vincolo. Ne consegue che le somme in questione ancora utilizzabili, pari a 4,26 milioni per il 2019, potranno essere spese anche per finalità diverse dalle assunzioni. Peraltro, per le medesime ragioni già esposte, un utilizzo non connesso a finalità di remunerazione di personale determinerebbe oneri superiori rispetto alla normativa vigente, in quanto non potrebbero verificarsi, a parziale compensazione delle medesime spese, i suindicati "effetti indotti"²¹ di maggiore entrata tributaria e contributiva, da computare ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Anche a tal proposito appare necessario acquisire un chiarimento.

Infine, per quanto attiene al maggior onere previsto dalla norma in esame, indicato in misura pari a 4 milioni per il 2019, pur rilevando che lo stesso è configurato come limite di spesa, andrebbero acquisiti ulteriori elementi riguardo alla determinazione di tale limite, in considerazione dei comuni potenzialmente beneficiari dell'intervento (comuni dichiarati in

²¹ Gli effetti indotti di una spesa di personale si sostanziano nell'incasso di somme a titolo di imposte e contributi pagati sulle somme erogate. In virtù di tale meccanismo una spesa pari a 100 in termini di competenza determina un effetto netto di poco superiore a 51 in termini di flussi di cassa e competenza economica.

dissesto tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2018) e dell'entità delle situazioni debitorie di cui dovrebbero farsi carico.

Si rileva in proposito che, sia per i comuni in dissesto sopra indicati (in caso di insufficienza delle predette risorse), sia (in ogni caso) per i comuni in dissesto non compresi nella indicata platea, le situazioni debitorie in questione saranno incluse nella massa passiva accertata dall'organo straordinario della liquidazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 5-*bis*, al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti, integra la dotazione del Fondo all'uopo istituito dal comma 3 dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 di ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2019, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione delle somme destinate a confluire - per essere indi riservate ad assunzioni di personale nel settore dell'istruzione - al Fondo "La Buona Scuola"²², ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018.

In proposito, si rammenta che le somme dianzi richiamate - pari complessivamente a 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - sono quelle riconducibili alle minori spese derivanti dal venir meno del semi-esonero per i neo-dirigenti scolastici tenuti, ai sensi della previgente disciplina²³, alla partecipazione ad apposito corso di formazione universitario.

Ciò posto, appare necessario acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine al fatto che l'utilizzo di quota parte delle predette risorse destinate al Fondo "La Buona Scuola" non sia suscettibile di pregiudicare l'effettuazione di assunzioni eventualmente già programmate a valere sulle risorse medesime²⁴.

²² Tale Fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

²³ Cfr. articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013.

²⁴ Cfr. l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018.